

PRESIDENZIALE N. 8/21/PRES

ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI DEROGA AL DIVIETO DI SUBCONCESSIONE IN LICENZA A TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9 DEI PRODOTTI AUDIOVISIVI FRUIBILI DA PARTE DEI SOLI UTENTI COMMERCIALI PER LA TRASMISSIONE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A NELLE STAGIONI SPORTIVE 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito “Decreto”;

VISTA la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” e, in particolare, l'articolo 11;*

VISTA la delibera n. 26/20/CONS del 27 gennaio 2020, recante “*Approvazione delle Linee-Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n.9;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA l'istanza di deroga al divieto di subconcessione in licenza a terzi di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto dei diritti audiovisivi per i soli utenti commerciali del pacchetto n.1 del campionato di calcio di serie A nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, presentata ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo Decreto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 13 agosto 2021 (prot. n. 0338700), su richiesta di Dazn Ltd., assegnataria del pacchetto in oggetto;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 13 agosto 2021 (prot. n. 0338826), finalizzato alla verifica dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza di deroga al divieto di sub-concessione in licenza dei diritti audiovisivi dei prodotti audiovisivi fruibili da parte dei soli utenti commerciali per la trasmissione del campionato di calcio di serie A nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

CONSIDERATO che la società Dazn Ltd. in quanto aggiudicataria del pacchetto n. 1 dell'invito ad offrire pubblicato il 4 gennaio 2021 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 è assegnataria dei diritti di trasmissione in esclusiva su tutte le piattaforme di 266 eventi del campionato di calcio di serie A;

CONSIDERATO che i pacchetti di diritti assegnati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 consentono agli assegnatari di predisporre offerte distinte tra utenti domestici e utenti commerciali. L'invito ad offrire pubblicato il 4 gennaio 2021, definisce i primi quali *“i consumatori che fruiscono delle trasmissioni dei prodotti audiovisivi nell'ambito delle proprie residenze domestiche o altri luoghi privati in cui sia ammessa la sola cerchia ordinaria della famiglia”* e i secondi quali *“i soggetti esercenti pubblici esercizi che attraverso l'accesso a una piattaforma distributiva, fruiscono dei prodotti audiovisivi nell'ambito di pubblici esercizi da essi gestiti”*;

RILEVATO che la deroga consentirebbe alla sub licenziataria Sky Italia S.r.l. di offrire ai soli utenti commerciali, in via non esclusiva, le dirette, le differite e le immagini salienti dei 266 eventi del campionato, pari a 7 gare per giornata, inclusi nel pacchetto n.1 dell'invito a offrire, su un singolo canale lineare e su canali c.d. *“pop-up”* in caso di sovrapposizione di eventi. La sublicenza prevede altresì che la produzione del segnale video sia la stessa dell'assegnatario principale, senza alcuna possibilità per Sky Italia S.r.l. di integrazione unilaterale o di alterazione, ferma restando la possibilità di aggiungere un proprio segnale audio con telecronaca e commenti. Inoltre, nessun diritto di sublicenza è riservato a Sky Italia S.r.l.;

RILEVATO che Sky Italia S.r.l. è già assegnataria dei diritti del pacchetto n. 2, relativi alle dirette, alle differite e alle immagini salienti di 114 eventi per tutte le tipologie di utenti e che la sublicenza consentirebbe all'operatore di offrire, ai soli utenti commerciali, l'intero campionato di serie A, su qualsiasi piattaforma trasmissiva;

CONSIDERATO che il divieto di subconcessione in licenza a terzi dei diritti acquisiti dagli operatori della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto è finalizzato ad impedire la creazione di un secondo mercato dei diritti rispetto alla modalità principale di cessione collettiva degli stessi. Il medesimo divieto è volto ad impedire che l'operatore della comunicazione, attraverso la sub-licenza dei diritti o la rivendita dei propri contenuti possa sostituirsi all'organizzatore della competizione o all'intermediario indipendente nella commercializzazione dei diritti audiovisivi;

CONSIDERATO che, per quanto di competenza dell’Autorità, la valutazione dell’istanza di deroga al divieto di sublicenza è finalizzata a valutare gli effetti sugli utenti finali e sulle modalità di produzione audiovisiva degli eventi;

RITENUTE fondate le motivazioni presentate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A ai fini della concessione della deroga in quanto la stessa:

- permette agli utenti commerciali di continuare ad offrire, in linea con quanto avvenuto sinora, la fruizione della totalità degli incontri del campionato di calcio di Serie A presso i propri pubblici esercizi, per i quali la predisposizione di soluzioni tecnologiche diverse da quelle già in essere richiederebbe interventi specifici;
- soddisfa la domanda di tifosi e appassionati di calcio che intendono fruire della visione degli incontri di Serie A nelle strutture rientranti nella definizione di pubblici esercizi, massimizzando al contempo il valore del prodotto Serie A e garantendone, sin dall’inizio del Campionato, la più ampia diffusione, anche al di fuori della fruizione domestica dei relativi contenuti;

RILEVATO, altresì, che la deroga richiesta non influisce sulle offerte di prodotti audiovisivi per gli utenti domestici, né comporta oneri ulteriori per gli assegnatari dei diritti, non venendo richiesta alcuna integrazione del corrispettivo rispetto al prezzo di assegnazione dei diritti, né alcun incremento dei prezzi di accesso al segnale;

RITENUTO pertanto che le argomentazioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A siano sufficienti a giustificare l’esonero dal divieto di cui all’articolo 11, comma 6, del Decreto, relativamente alla commercializzazione mista per l’offerta di prodotti audiovisivi fruibili da parte dei soli utenti commerciali per la trasmissione del campionato di calcio di serie A nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

RITENUTA l’adeguatezza della previsione contrattuale in forza della quale non è riconosciuto a Sky Italia S.r.l. il diritto di sublicenza al fine di evitare la creazione di mercati paralleli dei diritti originati da ulteriori e successive sub-concessioni in licenza a terzi degli stessi;

CONSIDERATO che la prima riunione utile del Consiglio non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante l’inizio della competizione il prossimo 21 agosto 2021;

DISPONE

Articolo 1

1. È accolta l’istanza di deroga al divieto di subconcessione in licenza a terzi, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, dei prodotti audiovisivi fruibili da parte dei soli utenti commerciali per la trasmissione del

campionato di calcio di serie A nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

2. La deroga è valevole unicamente per la sublicenza dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in merito ai diritti del pacchetto 1, come descritto nell'allegato 3 dell'invito a offrire pubblicato il 4 gennaio 2021, relativo alla commercializzazione mista per l'offerta di prodotti audiovisivi fruibili da parte dei soli utenti commerciali per la trasmissione del campionato di calcio di serie A nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

L'Autorità si riserva di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è notificato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella